



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **TUMMOLO ALESSANDRO** in data 23.02.2022;

letta la relazione depositata in data 28.2.2022 del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine Avvocati di Bologna, Avv.ti Laura Dal Prà, Elena Ceserani e Pietro Mancini, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la Società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Tummolo Alessandro e C. (P.I. 03153301209) della quale Alessandro Tummolo è stato socio insieme al fratello Claudio, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.10.2019, quindi da oltre due anni;

rilevato che il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ad eccezione degli arredi della casa di abitazione impignorabili ex art. 514 c.p.c.;

ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro dipendente, destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente e che il reddito ammonta a circa euro 1.450,00 netti mensili;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

ritenuto che non sussistano ragioni per disporre la riunione con la procedura di liquidazione di Tummo Claudio in quanto, non sussistendo i presupposti di legge, le esigenze di coordinamento possono essere soddisfatte mediante la nomina del medesimo Liquidatore;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Tummo Alessandro**, nato a Melfi (PZ) il 27.09.1982 e residente in Crevalcore (BO) alla _____, C.F.

;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'Avv. Laura Dal Prà, già Gestore della crisi,

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore,

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 22 marzo 2022

Il Giudice delegato

Alessandra Mirabelli